Comune di Bologna
Attività Produttive e Commercio

PG.N. 245836/2016

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL' ABUSO DI ALCOL IN SPAZI E E AREE PUBBLICHE IN VIA EMILIA PONENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIUMVIRATO E VIA DELLA PIETRA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTICOLI 14 COMMA 1TER LETT. C E 13 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL SINDACO

Premesso

Che le recenti modifiche al Regolamento di Polizia Urbana (approvato con delibera consiliare Pg. n. 18657/2011 e da ultimo modificato con O.d.G. n. 203 P.G. n. 83862/2016), al fine di contrastare l'abuso di alcol e la diffusione di contenitori di vetro consentono alla Giunta, attraverso strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, di individuare vie e/o piazze della città con caratteristiche omogenee per morfologia e/o qualità architettoniche e/o funzioni territoriali e/o antropiche o nelle quali vi è una prevalenza nell' insediamento di specifiche attività (art. 14 comma 1bis);

che nelle aree individuate è possibile prevedere, anche limitatamente a periodi dell'anno nei confronti delle attività commerciali ed artigianali alimentari specifiche fattispecie: a) limitazione degli orari per la vendita di bevande alcoliche nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro; b) limiti alla detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio; c) limiti al consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico (art. 14 comma 1ter);

che il Sindaco adotta i provvedimenti relativi alle fattispecie individuate definendo, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, fasce orarie di chiusura per gli esercizi commerciali in sede fissa ed attività artigianali anche in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 14 comma 1quater e art. 13);

Dato atto che

la Giunta (delibera Pg. n. 240933/2016) ha individuato via Emilia Ponente nel tratto compreso tra via Triumvirato e via della Pietra come un'area della città particolarmente sensibile dove mettere in campo provvedimenti per contrastare l'abuso di alcol e la diffusione di contenitori di vetro; in particolare fino al 31 ottobre

2016 sono previste le seguenti fattispecie:

a) limitazione degli orari dell'attività per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, per le medie strutture di vendita, per i laboratori artigianali alimentari ed i produttori agricoli;

b) divieto di detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

c) divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico;

Tenuto conto che, l'apertura fino a tarda notte delle attività costituisce certamente una causa dei fenomeni di inciviltà e illegalità notturna che alimentano il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti;

Ritenuto pertanto necessario per le fattispecie individuate disporre, con decorrenza dal 23 luglio 2016 al 31 ottobre 2016 la seguente disciplina da valersi nella zona richiamata:

1. Orari
- per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell'attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
- per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, per i produttori agricoli e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico

4. la zona interessata dal provvedimento è via Emilia Ponente nel tratto compreso tra via Triumvirato e via della Pietra.

Ritenuto opportuno, al fine di un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico prevedere la possibilità di derogare alla disciplina degli orari a condizione che dette attività non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- il Regolamento di Polizia Urbana (approvato con delibera consiliare Pg. n. 18657/2011 e da ultimo modificato con O.d.G. n. 203 P.G. n. 83862/2016);
- l'atto di delega Pg. n. 235608/2016;

ORDINA

In via Emilia Ponente nel tratto compreso tra via Triumvirato e via della Pietra a decorrere da sabato 23 luglio 2016 al 31 ottobre 2016 la seguente disciplina:

1. Orari
- per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell'attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
- per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, per i produttori agricoli e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico

DISPONE

che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell' equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata al punto 1 nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il

pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all' esercizio dell' attività;

La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare;

Le violazioni di cui ai punti 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi degli articoli 13 e 14 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011;

La violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E' disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L'Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

L'accertata inosservanza delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21:00 e sino alle 07:00 (esercizi di vicinato e medie strutture afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle ore 22.00 alle ore 07:00 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla suddetta sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone che la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non rende possibile risultando particolarmente gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.

Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all' Albo Pretorio informatico per 15 giorni;
- pubblicata sul sito istituzionale.
- comunicata:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo

avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Bologna li, 20 LUG. 2016

Il Sindaco
Virginio Merola